



Ordinanza 19 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

del 21 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),
ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a:

- a. 19 450 franchi per le persone sole;
- b. 29 175 franchi per i coniugi;
- c. 10 170 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 15 del 15 ottobre 2014² sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 831.304

¹ RS 831.30

² RU 2014 3341

